



# CITTÀ DI BAGHERIA

*Città Metropolitana di Palermo*

**Direzione 9  
Sportello Unico per le Attività Produttive**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER ASSICURARE IL CORRETTO INSEDIAMENTO  
URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI  
S.R.B. (STAZIONI RADIO BASE) E MINIMIZZARE  
L' ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI  
ELETTROMAGNETICI.**

**Testo approvato, così come emendato, con deliberazione  
del C.C. n 105 del 23 dicembre 2020**

## INDICE

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| <b>Articolo 1:</b>  | Ambito di applicazione e finalità generali                              | pag. 3  |
| <b>Articolo 2:</b>  | Principi guida  | pag. 4  |
| <b>Articolo 3:</b>  | Ambito normativo  | pag. 4  |
| <b>articolo 4:</b>  | Siti sensibili protetti   | pag. 4  |
| <b>articolo 5:</b>  | Tipologie dei siti interessati da installazioni di impianti             | pag. 5  |
| <b>articolo 6:</b>  | Programmi Annuali di Sviluppo della rete                                | pag. 5  |
| <b>articolo 7:</b>  | Istruttoria del Programma Annuale di Sviluppo della rete                | pag. 6  |
| <b>articolo 8:</b>  | Valutazione dei programmi di sviluppo della rete                        | pag. 6  |
| <b>articolo 9:</b>  | Riduzione impatto ambientale  | pag. 7  |
| <b>articolo 10:</b> | Procedimento autorizzativo  | pag. 8  |
| <b>articolo 11:</b> | Inizio ed Ultimazione dei lavori  | pag.10  |
| <b>articolo 12:</b> | Comunicazione di entrata in esercizio dell' Impianto                    | pag. 10 |
| <b>articolo 13:</b> | Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti | pag.11  |
| <b>articolo 14:</b> | Impianti provvisori mobili o stagionali                                 | pag.11  |
| <b>articolo 15:</b> | Risanamento degli impianti esistenti                                    | pag.12  |
| <b>articolo 16:</b> | Catasto degli impianti  | pag.12  |
| <b>articolo 17:</b> | Vigilanza, controllo e monitoraggio                                     | pag.13  |
| <b>articolo 18:</b> | Partecipazione ed informazione  | pag.13  |
| <b>articolo 19:</b> | Norme transitorie e finali  | pag.14  |
| <b>articolo 20:</b> | Abrogazione   | pag.14  |
| <b>Allegato:</b>    | Definizioni   | pag.15  |

## **Art.1**

### **Ambito di applicazione e finalità generali**

Il Comune di Bagheria al fine di garantire la massima protezione della salute dei cittadini quale diritto fondamentale sancito dall'art. 32 della Costituzione, mediante la prevenzione di possibili danni provocati dalla esposizione a campi elettromagnetici, e con l'osservanza delle norme vigenti in materia, adotta il presente regolamento:

- a) ai sensi dell'art. 114 della Costituzione secondo cui “ I Comuni [...] sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- b) ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 4 delle “Linee guida applicative del decreto ministeriale n. 381/1998”, elaborate da un apposito gruppo di lavoro interministeriale ed allegate alla circolare 17.4.2000 prot. n. 2818 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, pubbl. in Gurs n. 22 del 12.5.2000. (Detto documento prevede che “i Comuni possono adottare un provvedimento – regolamento - formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici” );
- c) ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.gvo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che “il Comune è l' Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- d) ai sensi dell' art 8, comma 6, della legge quadro nazionale del 22.02.01 n.36 sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, il quale dispone che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
- e) ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L. 66/2001, il quale dispone che rimangono ferme “le competenze attribuite ai comuni medesimi in tema di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute”;
- f) ai sensi dell'art. 174 par. 2 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e della azione preventiva;
- g) ai sensi dell'art.103 della L.R. 17/2004, il quale ha disposto l'applicazione in Sicilia del Codice delle Comunicazione Elettroniche adottato con D. L.gvo 259/2003;
- h) ai sensi delle seguenti direttive regionali:
  - Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 35/GAB del 21.02.2007 con il quale sono state fornite alcune direttive in materia di inquinamento elettromagnetico, avendo particolare riguardo alla istituzione e regolamentazione della tenuta e aggiornamento di un apposito elenco presso gli Enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l' ubicazione degli impianti ai titolari delle concessioni delle radiofrequenze e telefonia mobile, così come specificato nell' allegato 1 avente ad oggetto: Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz”;
  - Circolare ARTA prot. n. 90099 dell' 11.12.2007 avente ad oggetto “ *Applicazione dell' art. 87 D.L.vo n. 259 del 01 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell' art. 8 della L. 36/2001*”;
  - Circolare ARTA prot. n. 92789 del 21.12.2007 avente ad oggetto “*Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Art. 15 “Sanzioni – Modalità di versamento*”;
  - Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 111/GAB del 27.08.2008 con il quale sono state fornite alcune direttive in ordine alla “ *Procedura per il controllo del*

*rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 KHz e 300 Ghz”;*

## **Art. 2**

### **Obiettivi**

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi di precauzione , intende:

- a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) Garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) Salvaguardare l'ambiente, minimizzando l'impatto urbanistico, architettonico e paesaggistico;
- e) Disporre, secondo un criterio di razionalizzazione gli adeguamenti degli impianti esistenti, utilizzando le migliori tecnologie.
- f) Perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla “Legge Quadro”;
- g) Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, finalizzata ad una corretta informazione alla popolazione;
- h) Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e tramite il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001

## **Art. 3**

### **Ambito normativo**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti S.R.B. (Stazioni Radio Base) necessari per il funzionamento dei sistemi fissi e mobili di telefonia, videofonia e telecomunicazione.

## **Art. 4**

### **Siti sensibili**

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, intende limitare la possibilità di installare impianti di stazioni radio base per telefonia cellulare o per telecomunicazioni radio sopra, o nelle immediate vicinanze, (min. 300,000 mt) di:

1. OSPEDALI e CASE DI CURA, PUBBLICI e PRIVATI;
2. EDIFICI AD USO SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI e PRIVATI;
3. ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE e ISTITUTI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA;
4. EDIFICI PER IL RIPOSO DEGLI ANZIANI;
5. EDIFICI PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DI PERSONE INFERME;
6. LE AREE PER LE ATTREZZATURE SANITARIE ED ASSISTENZIALI;
7. LE ZONE DI RISERVA NATURALE, I PARCHI E LE AREE PER IL GIOCO E LO SPORT;
8. EDIFICI PER IL CULTO.

Sono attenzionate altresì le relative aree di pertinenza degli immobili e delle aree sopra evidenziate, cioè le aree recintate in dotazione degli stessi. Il Consiglio Comunale, attraverso apposita deliberazione, se necessario, potrà integrare, modificare ed aggiornare la superiore individuazione dei siti.

## **Art. 5**

### **Tipologie dei siti interessati da installazioni di impianti**

#### **a. Installazioni su aree comunali**

Il Comune intende privilegiare la collocazione di stazioni radio base su immobili pubblici ed allo scopo rende disponibili fabbricati ed aree del proprio patrimonio immobiliare, individuati dalla Giunta Comunale, sentito il parere dell' Ufficio Competente e successivamente ratificati dal Consiglio Comunale.

Individuato il sito il Comune stipulerà apposita convenzione con il gestore delle rete;

#### **b. Installazione su aree private o su edifici privati**

Qualora l' installazione di impianti su siti pubblici non sia possibile, gli impianti potranno essere ubicati su terreni o edifici privati, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al D.Lgs 259/03 e di cui al presente Regolamento.

### **Criteri di localizzazione**

Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni e fatto salvo il principio di minimizzazione, i gestori dovranno preferenziare le aree di seguito elencate :

1. aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere degli organi competenti;
2. infrastrutture relative alla viabilità (parcheggi, rotaie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
3. aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
4. aree di pertinenza e di rispetto degli impianti di depurazione;
5. aree di pertinenza di serbatoi idrici ed impianti acquedotto;
6. aree interessate da cave o impianti di recupero inerti;

Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, idonee o insufficienti a garantire la copertura del servizio, ove si dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un area, comunque nel rispetto delle aree sensibili, così come indicate nell'art. 4 del presente regolamento, le richieste verranno valutate dall' ufficio comunale competente.

## **Art. 6**

### **Programmi annuali di sviluppo della rete**

Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, i Gestori di telefonia mobile interessati devono presentare al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, una "Proposta di Programma Annuale di Sviluppo della propria rete cellulare", tenuto conto di una adeguata istruttoria in ordine:

1. Al fondo elettromagnetico preesistente;
2. Alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
3. Alla possibilità di delocalizzare gli impianti;
4. Alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
5. Alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
6. Alla presenza di peculiarità e di situazioni locali che possano assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell' ambiente. In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante le aree interessate alle previste installazioni, con riferimento ad

un raggio di 300 metri tenendo conto delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate nel PRG adottato e in via di approvazione definitiva;

7. I piani dovranno individuare gli impianti esistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, non appaiono conformi agli obiettivi di qualità fissati dal presente regolamento ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi.

Il programma annuale completo dei dati precedentemente richiamati, verrà consegnato sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Il primo Programma Annuale di Sviluppo deve essere presentato al Comune entro 60 giorni dall' approvazione del presente Regolamento.

Successivamente, entro il 01 Settembre dell' anno precedente a quello di riferimento, i Gestori interessati dovranno trasmettere al Comune gli eventuali aggiornamenti in ordine a tale pianificazione.

**Nella redazione dei suddetti Programmi annuali di Sviluppo dovranno essere individuate, in via prioritaria, soluzioni che prevedono le installazioni su immobili pubblici di proprietà comunale.**

Ai fini del rilascio del titolo abilitativo per nuove installazioni, nel corso di ciascun anno solare, potranno essere approvate dall' Amministrazione Comunale soltanto le richieste di installazione di impianti la cui proposta di ubicazione risulti ricompresa nelle previsioni generali del Programma Annuale di Sviluppo della rete presentato dai Gestori entro il 01 Settembre dell' anno solare precedente, sono fatte salve le eventuali richieste per l' installazione provvisoria di impianti ( Vedi art. 13 );

## **Art. 7**

### **Istruttoria del Programma annuale di sviluppo della rete**

La proposta del Programma di Sviluppo della rete presentata da ciascun Gestore entro il termine previsto dal presente Regolamento deve pertanto contenere l' individuazione degli impianti esistenti e dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all' art. 4 e all'art. 5, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, privilegiando le aree più idonee e tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio.

Il Dirigente del Settore competente procede tempestivamente (entro 10 giorni) a pubblicizzare la proposta del programma di sviluppo della rete di ciascun gestore, mediante avviso all' Albo pretorio e sul sito internet del Comune [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it). Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni, i comitati e/o portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che saranno valutati dall' Amministrazione prima dell' approvazione;

## **Art. 8**

### **Valutazione dei Programmi di sviluppo della rete**

Acquisite le osservazioni, nei successivi 15 giorni, il Responsabile del Servizio Sportello Unico per le attività produttive convocherà apposita conferenza dei servizi per la valutazione dei programmi di espansione presentati dai gestori.

Alla conferenza dei servizi dovranno partecipare i soggetti di seguito elencati:

- Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato, nella qualità di Presidente ;
- Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive o suo delegato;
- Dirigente della Struttura Territoriale di Palermo dell' Arpa Sicilia o suo delegato;
- Responsabile dell'U.O. di Igiene del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASP di Palermo , competente per Territorio;
- Dirigente della Soprintendenza ai BB.CC.AA. o suo delegato;
- Un tecnico esperto in materia, scelto dall' Amministrazione.

E' facoltà del Presidente della Conferenza acquisire osservazioni non vincolanti , dei rappresentanti delle Società concessionarie o di chiunque sia un portatore di interesse individuale o collettivo.

Il Presidente avrà facoltà di contattare esperti, rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini.

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, il Dirigente del Settore competente del Comune, trasmette entro 10 giorni il Programma Annuale di Sviluppo delle reti al Consiglio Comunale, che nei successivi 30 gg. dovrà esprimersi tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate e delle valutazioni dei gestori .

Il Programma Annuale di Sviluppo della rete, con gli eventuali emendamenti approvati dal Consiglio Comunale sarà trasmesso al gestore interessato, e si provvederà pertanto alla pubblicazione all' Albo pretorio del Comune.

Il Programma Annuale di Sviluppo ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, e fino al 31 dicembre di ogni anno solare successivo alla presentazione della proposta di Programma di Sviluppo della rete.

***Non può essere autorizzata l' installazione di impianti in siti e aree non previste nel Programma annuale di sviluppo della rete , salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del Programma di Sviluppo della rete, previo parere della conferenza dei Servizi.***

## **Art. 9**

### **Riduzione impatto ambientale**

Per ridurre l'impatto ambientale, con una minore densità di siti ed una migliore pianificazione del territorio, la potenza di emissione delle antenne viene in tal modo, di fatto, abbattuta significativamente portandola al di sotto della soglia prevista.

### **Co- siting**

#### **Privati**

- Qualsiasi sito idoneo ad aver realizzato un impianto di radio stazione base, ha l'obbligo di siglare un accordo tra i vari gestori di telefonia che lo richiedono, al fine di condividere l'infrastruttura passiva fra i quali pali, cavi, sistemi di alimentazione elettrica e/o di condizionamento ed altre infrastrutture civili. Gli operatori realizzeranno un'unica struttura che ospiterà le stazioni radiomobili dei gestori di telecomunicazioni, evitando la costruzione di singoli impianti per ciascun gestore;
- Qualsiasi nuovo sito idoneo a poter realizzare un impianto di radio stazione base, ha l'obbligo di siglare un accordo tra i vari gestori di telefonia che lo richiedono, al fine di condividere l'infrastruttura passiva fra i quali pali, cavi, sistemi di alimentazione elettrica e/o di condizionamento ed altre infrastrutture civili. Gli operatori realizzeranno un'unica struttura che ospiterà le stazioni radiomobili dei gestori di telecomunicazioni, evitando la costruzione di singoli impianti per ciascun gestore;

#### **Ente Pubblico**

- Qualsiasi sito idoneo ad aver realizzato un impianto di radio stazione base, ha l'obbligo di siglare un accordo tra l'Ente Comunale i vari gestori di telefonia che lo richiedono, al fine di condividere l'infrastruttura passiva fra i quali pali, cavi, sistemi di alimentazione elettrica e/o di condizionamento ed altre infrastrutture civili. Gli

operatori realizzeranno un'unica struttura che ospiterà le stazioni radiomobili dei gestori di telecomunicazioni, evitando la costruzione di singoli impianti per ciascun gestore;

- Qualsiasi nuovo sito idoneo a poter realizzare un impianto di radio stazione base, ha l'obbligo di siglare un accordo tra l'Ente Comunale i vari gestori di telefonia che lo richiedono, al fine di condividere l'infrastruttura passiva fra i quali pali, cavi, sistemi di alimentazione elettrica e/o di condizionamento ed altre infrastrutture civili. Gli operatori realizzeranno un'unica struttura che ospiterà le stazioni radiomobili dei gestori di telecomunicazioni, evitando la costruzione di singoli impianti per ciascun gestore;

## **Art.10**

### **Procedimento autorizzativo**

Le domande di concessione e/o autorizzazione edilizia per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telefonia mobile, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili dovranno essere presentate all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive, corredate dai **pareri** di seguito elencati:

- Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- Parere favorevole del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Palermo;
- Parere favorevole del Responsabile dell'U.O. di Igiene del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASP di Palermo, competente per territorio, da richiedere successivamente all'installazione dell'impianto, per il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;
- N.O. della competente Soprintendenza BB.CC.AA per tutti gli impianti da installare su immobili e/o loro pertinenze, sottoposti al vincolo paesaggistico;
- Ogni istanza dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione necessaria all'istruttoria, conformemente all'articolo 5 della Legge Regionale 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380", conforme al presente Regolamento, nonché al Piano Regolatore Generale adottato con Deliberazione n. 74 del Commissario ad Acta, in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale e all'allegato 13 (art. 87 ed 88) D. L.gvo 259/03 Mod. A e Mod. B, nonché (per gli impianti con potenza in antenna inferiori a 20 Watt) di seguito dettagliatamente elencata:

#### Caratteristiche dell'impianto e delle aree circostanti:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere ai sensi dell'art. 87 D. L.gvo 259/03, sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.



## Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il soggetto richiedente, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che:  
"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

## **2 Disponibilità dell'immobile**

Il Gestore unitamente all'istanza dovrà dimostrare la piena disponibilità giuridica (proprietà, locazione, comodato d'uso, concessione o altro) delle aree su cui eseguire le opere.

Nel caso di comproprietà, il contratto di locazione dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari dell'immobile oggetto di intervento.

Se l'immobile interessato è inserito in un contesto condominiale occorre la copia del verbale di assemblea condominiale riportante la presenza di tutti i condomini e l'unanimità dei voti favorevoli.

### **1. Documentazione tecnico - amministrativa**

- Procura del procuratore speciale della Società di Telecomunzioni;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, (resa a mente degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), del proprietario dell'immobile e del procuratore speciale della ditta con relativa fotocopia del documento d'identità, nella quale si dichiara, di non avere carichi pendenti, di non essere attualmente soggetto ad indagini, di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 416 – bis e 648 bis e – ter del codice penale;
- Progetto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 ( ex Legge 46/90);
- Piano di sicurezza sensi del D. L.gvo 81/08 ex Legge 626/94, in particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici; il progetto, inoltre, deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;
- Approvazione al progetto di installazione dell'impianto tecnologico per telefonia cellulare sistema GSM/DCS/UMTS, da parte degli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, in particolare;
  - Copia dell'avvenuta presentazione e deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
  - N.O. Soprintendenza BB.CC.AA. e P.I.;
  - Parere del Dipartimento Arpa Palermo – Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente;
  - Dichiarazione del proprietario dell'immobile, con la quale si impegna a richiedere il parere igienico-sanitario al Responsabile dell'U.O. di Igiene del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASP di Palermo competente per territorio, a ultimazione dei lavori, per l'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile su cui è installata la SRB.

- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto reperibile in ogni momento;
- Piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D. L.gvo 81/08 ex D. L.gvo 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dichiarazione del progettista in merito alla necessità o meno del N.O. dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;
- Progetto dell'impianto elettrico e certificazione di conformità ai sensi del DM 37/08 a completamento dei lavori;
- Relazione redatta da un tecnico abilitato, Iscritto all' Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica, attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni ed immissioni di rumore causato dall'impianto;
- Dichiarazione del progettista nella quale si specifichi che non ci sono inerti di costruzione, demolizione o di rifiuti speciali o in caso contrario che gli inerti di costruzione, demolizione o rifiuti speciali saranno smaltiti nei modi stabiliti dalla legge ovvero presso una discarica autorizzata e che saranno prodotte le copie dei formulari di consegna dei materiali all'impianto di smaltimento , con relative fatture, all'atto della dichiarazione di fine lavori;
- Dichiarazione con la quale si attesti di essere a conoscenza che, prima dell'inizio dei lavori, la ditta dovrà trasmettere al Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva ;
- Atto di proprietà dell' immobile su cui si intende installare la SRB;
- Nomina del direttore dei lavori e relativa accettazione dell'incarico;
- Dichiarazione del tecnico progettista in merito alla distanza dell' impianto rispetto ai " siti sensibili protetti", così come definiti al precedente art. 4 ;
- Programma di manutenzione periodica dell' impianto;
- Atto unilaterale d' obbligo, con il quale l' Ente Gestore si impegna a disinstallare l' impianto ed i relativi supporti strutturali con eventuale bonifica del sito, a proprie cure e spese, qualora in caso di una futura approvazione di un Piano di Localizzazione Comunale delle Stazioni Radio Base, ciò fosse prescritto.

Il Responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell' istanza, il rilascio di dichiarazioni e l' integrazione della documentazione prodotta. Il termine per il rilascio del titolo autorizzativo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell' avvenuta integrazione documentale.

## **Art. 11**

### **Inizio ed Ultimazione dei lavori**

Così come stabilito dall' art. 87 comma 10 del D.Lgvo. 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza dello stesso.

Dell' inizio lavori il Gestore dovrà darne comunicazione scritta almeno 48 ore prima degli stessi all' Ufficio Sportello Unico Attività Produttive.

Dell' ultimazione dei lavori di installazione il Gestore dovrà darne, entro dieci giorni, comunicazione al medesimo ufficio.

## **Art. 12**

### **Comunicazione di entrata in esercizio dell' Impianto**

Il Gestore titolare dell' impianto regolarmente installato dovrà dare comunicazione dell' entrata in esercizio di ciascun impianto allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 48 ore dalla sua attivazione.

Contestualmente la Comunicazione dovrà essere inviata all' ARPA , per le verifiche di competenza.

Conseguentemente alla suddetta messa in esercizio, l' impianto sarà assoggettato a verifiche di controllo circa la rispondenza dello stesso alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda.

Dalle relazioni di verifica dovrà risultare la conformità dell' impianto al progetto autorizzato, con particolare riguardo agli aspetti dimensionali, tecnici, tecnologici ed ai livelli di campo elettromagnetico prodotti dall' impianto nella fase di esercizio.

### **Art. 13**

#### **Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti**

Il Gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell' impianto rispetto al progetto autorizzato.

L' attivazione dell' impianto è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l' impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme a quello presentato e in genere rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

### **Art. 14**

#### **Impianti provvisori mobili o stagionali**

Per impianto mobile si intende l' impianto installato su strutture mobili e destinato ad essere utilizzato per un tempo prestabilito comunque inferiore a quattro mesi consecutivi.

Gli impianti di cui sopra possono essere collocati per i fini di cui in elenco:

1. A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
2. Per sopperire, in particolari periodi dell' anno, all' aumento del traffico, come ad esempio nelle zone del territorio turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi;
3. Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune;
4. In occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;
5. In ogni altro caso in cui l' Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
6. Della collocazione di impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa collocazione.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Parere favorevole del Dipartimenti di Palermo dell' ARPA Sicilia;
  - Descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell' impianto mobile;
  - Localizzazione dell' impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000
7. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc... ), il Comune può accettare una deroga ai tempi previsti al comma 3, relativa alla comunicazione.
  8. In ogni caso, al termine prefissato l' area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante adeguata polizza fidejussoria (non inferiore a € . 25.000,00) che garantisca al Comune il versamento delle somme necessarie per la rimozione.

9. Gli impianti installati e rimossi e/o disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio SUAP, unitamente alla polizza fidejussoria, in conformità all'art.9 e sarà autorizzata secondo le procedure ivi stabilite. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi previsti dal presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 15**

### **Risanamento degli impianti esistenti**

Per gli impianti esistenti, non conformi al presente Regolamento, il soggetto Gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, una proposta progettuale da inserire nel programma di Sviluppo della rete annuale, nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti.

## **Art. 16**

### **Catasto degli impianti**

1. L'Ufficio Comunale preposto (SUAP) ai sensi del Decreto Regionale Territorio ed Ambiente del 27.08.2008, avrà cura del catasto degli impianti e dell'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. La relativa mappa su direttive del Suap, dovrà essere redatta su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SITR) comunale.
3. Gli impianti dovranno essere catalogati in apposito registro tenuto presso l'Ufficio SUAP;
4. Ai fini della formazione del catasto comunale, i Gestori degli impianti che non avessero ottemperato sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.
5. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione, sia i controlli effettuati dal Dipartimento ARPA;
6. Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, il Comune dovrà far obbligo ai Concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti, così come stabilito dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto 27 agosto 2008.
7. Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari – gestori. Gli Enti di controllo avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.
8. Le targhe dovranno riportare:
  - *Concessionario*
  - *Marchio*
  - *Tipo di Servizio*
  - *Frequenza*
  - *Codice alfa- numerico identificativo dell'impianto*
9. Il Comune, a mezzo dei propri uffici ha l'obbligo di detenere un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul territorio; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione.

## **Art. 17**

### **Vigilanza, controllo e monitoraggio**

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA) e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni ovvero di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale.
3. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e/o ai proprietari del sito i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
4. L'Amministrazione, con l'ausilio degli Enti di competenza, si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti per la verifica dei valori di emissione dei campi elettromagnetici e potenza di emissione degli impianti, anche con l'ausilio di consulenti tecnici esterni abilitati.
5. I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati o di singoli cittadini.
6. I Gestori devono garantire l'accesso ai siti di installazione, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni) ed a personale incaricato dall'Amministrazione Comunale. A tal fine dovranno indicare, al momento della comunicazione di fine lavori, la persona incaricata (locatore, proprietario dell'immobile, amministratore del condominio ecc..) depositaria del fascicolo contenente la documentazione tecnica dell'impianto e delle chiavi per potere accedere agli impianti ed ai locali delle attrezzature.
7. Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del Bilancio Comunale appositamente istituito dall'Amministrazione, nel quale confluirà la somma annuale di € 1.000,00, versata dai gestori entro il 31 gennaio di ogni anno, per ogni impianto presente sul territorio comunale nell'anno precedente, nonché i fondi derivati dalle locazioni di immobili pubblici.
8. Dell'avvenuto versamento della somma annuale il Gestore dovrà darne comunicazione, entro il predetto termine, all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive
9. E' discrezione dei Gestori di installare in ogni impianto, centraline di monitoraggio per il controllo in continuo delle emissioni elettromagnetiche e di rilievo fonometrico.

## **Art. 18**

### **Partecipazione ed informazione**

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. n. 39/97 e s.m.i.

## **Art.19**

### **Norme transitorie e finali**

Fino a quando non verrà predisposto un Piano comunale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base, saranno vigenti i programmi di sviluppo della rete presentati da ciascun Gestore e approvati dal Consiglio Comunale.

E' fatta salva la possibilità di concludere accordi e protocolli d' intesa con i gestori che comunque non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

## **Art. 20**

### **Abrogazione**

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in precedenza emanate in materia nonché quelle emanate con il “ *Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*” approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale il 24.01.2005.**

## **Allegato: Definizioni**

**Infrastruttura** : Insieme di antenne ed apparecchiature che emettono campi elettromagnetici, utilizzato per la diffusione dei segnali atti ad assicurare il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e per le trasmissioni standard DVB-H;

**Impianto**: Sistema composto da infrastrutture o rete che consente il servizio di telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione;

**Antenna**: Dispositivo in grado di emettere onde elettromagnetiche;

**Tilt**: Inclinazione verso il basso, di pochi gradi, della direzione di puntamento di un'antenna al fine di evitare interferenze tra le altre BTS;

**BTS**: Base Transceiver Station, detta anche S.R.B. – unità funzionale costituita dall'insieme di ricetrasmittitori e degli apparati che consentono la copertura radio ad una cella;

**S.R.B.** : Stazione Radio Base per telefonia mobile, trasmissione dati e videofonia:

- **GSM- Global System for Mobile Communication;**
- **UMTS – Universal Mobile Telecommunication System;**
- **Cella- Porzione di territorio servita da una S.R.B.;**
- **Picocella- centrale radio base in grado di coprire 100-200 mt;**
- **Microcella- centrale radio base in grado di coprire 200-1000 mt;**
- **Cella- centrale radio base in grado di coprire 1000-15000 mt;**
- **Macrocella- centrale radio base in grado di coprire 15000-30000 mt.**

**Broadcasting**: Tipo di antenne trasmettenti che irradiano la trasmissione a molti punti riceventi (Stazione Radio Base; tali antenne coprono in modo capillare tutto il territorio, attribuendo ad ogni stazione un'area, che dialoga con le altre stazioni attraverso un sistema centrale computerizzato, in maniera tale che non si possa avvertire il passaggio da una cella all'altra durante una conversazione in movimento; queste aree assumono una forma riconducibile a quella delle celle di un alveare e l'insieme di queste celle forma una rete denominata "Rete Cellulare";

**DVB-H**: Acronimo di Digital Video Broadcast – Handheld. Il DVB-H è uno standard per la trasmissione di contenuti televisivi in forma digitale su dispositivi portatili come telefonini, palmari, laptop che coniuga alta qualità di immagine e velocità di trasmissione dati. Questo standard è ufficialmente supportato dall'Unione Europea;

**Gestore**: Soggetto abilitato ad installare e mantenere il servizio di radiotelefonia mobile;

**Programma di sviluppo delle reti**: Sistema di analisi e studio che ciascun gestore propone all'Amministrazione per lo sviluppo della propria rete in un determinato anno solare;

**Limiti di esposizione**: Costituiscono il valore soglia che non deve essere mai superato in alcuna condizione espositiva, ovvero limiti correlati agli effetti sanitari acuti all'esposizione;

**Valore di attenzione**: Costituisce il valore di immissione che non deve essere superato in determinati ambienti sensibili (abitativi, scolastici, ospedalieri o destinati a permanenze prolungate);

**Obiettivi di qualità** : Valori per la minimizzazione delle esposizioni, quindi limiti per i nuovi impianti e per il risanamento degli impianti ove vengano superati i valori di attenzione;

**Frequenza**: Numero di oscillazioni in un secondo;

**Hertz**: Unità di misura della frequenza;

**C.E.M.**: Campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;

**Onda elettromagnetica**: Un campo magnetico variabile induce un campo elettrico variabile che, a sua volta, per una legge fisica, induce un campo magnetico variabile e così via: il risultato di queste induzioni reciproche è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo e pertanto è ridotto dalla presenza nella zona da alberi o edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà con l'aumentare della distanza dalla fonte;

**Onde elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti**: Le prime, come i raggi gamma e parte dei raggi ultravioletti, hanno l'energia sufficiente a modificare la materia che incontrano; le altre sono quelle con una frequenza inferiore ai milioni di miliardi di hz, che pur non avendo

l'energia sufficiente per modificare la materia, con queste possono interagire, come la luce visibile, le onde radio dei cellulari e della televisione;

**ARPA:** Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, articolata in dipartimenti provinciali, con il compito, tra gli altri, della misurazione del campo elettromagnetico;

**Co-siting o coabitazione :** Localizzazione di più operatori su un medesimo impianto;

**Sistemi intelligenti e trasmissione discontinua:** Consta di trasmettitori che permettono di disattivare un canale radio quando non viene utilizzato, in modo da attivarlo e trasmettere potenza solo quando si vuole parlare. Il controllo di potenza consiste nel regolare la potenza emessa ( Dal terminale e dalla Stazione Radio Base) al fine di garantire una buona qualità della connessione con il minimo livello di emissione (ad esempio in funzione della distanza tra telefonino e stazione radio base). La trasmissione discontinua (DTX) è una prestazione in grado di riconoscere le pause durante il corso di una comunicazione e quindi interrompere l'emissione di potenza durante il periodo di silenzio.